

05.2012 || 1° febbraio 2012

Finanza locale & controlli .it

periodico di aggiornamento professionale per il servizio finanziario

DI FEDERICA CAPONI / SELF

Società *in house*: l'assoggettamento al patto di stabilità diverrà efficace solo dopo l'approvazione del decreto attuativo

L'assoggettamento al patto di stabilità vale per tutte le società *in house* che siano affidatarie dirette di servizi pubblici o strumentali, ai sensi dell'art. 18, comma 2-bis del dl. n. 112/08.

Tale vincolo si applica anche alle società che gestiscono servizi pubblici esclusi dall'applicazione dell'art. 4 del dl. n. 138/11, in quanto il citato art. 18 costituisce norma avente portata generale.

Pertanto, gli enti soci delle società a totale partecipazione pubblica, titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici o strumentali senza gara, devono vigilare sull'osservanza del patto di stabilità interno da parte degli organismi partecipati. Considerato però che tale disposizione rinvia a un dm. la definizione delle modalità e della relativa modulistica, *“non può farsi derivare dalle predette norme l'obbligo attuale, in capo agli enti controllanti, di valutare il rispetto del patto di stabilità attraverso un bilancio consolidato funzionale ad un'analisi della situazione finanziaria della società unitamente a quella dell'Ente locale”*.

Questo uno dei chiarimenti forniti dalla Corte dei conti, sez. contr. della Lombardia, nell'articolata deliberazione n. 7 del 19 gennaio 2012, con cui ha risposto agli oltre dieci quesiti presentati dal presidente della provincia di Varese. L'ente si era rivolto ai magistrati contabili in quanto, prima di procedere alla costituzione di un organismo partecipato per la gestione del servizio idrico, voleva verificare quale fosse la soluzione più idonea non solo in via teorica, ma anche in relazione alla concreta situazione giuridica e contabile della provincia.

Secondo la Corte dei conti, le società *in house* affidatarie dirette della gestione di un servizio pubblico a rilevanza economica sono assoggettate al patto, in forza dell'autonoma e distinta previsione del citato art. 18, che ha portata generale. A tal proposito, è necessario evidenziare che il dl. n. 1/12 (così detto “decreto liberalizzazioni”), ha introdotto l'art. 3-bis al dl. n. 138/11, stabilendo che *“le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal dm. previsto dall'art. 18, comma 2-bis del dl. n. 112/08. L'ente locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte*

delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto”.

Al contrario, le società che hanno ricevuto l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali con procedura competitiva sono escluse dal vincolo del rispetto del patto di stabilità.

Lo stesso vale per la società mista il cui socio privato sia stato scelto con gara, anche se la procedura a evidenza pubblica sia stata seguita solo per la scelta del socio e in mancanza di una seconda gara per il conferimento del servizio.

Per quanto riguarda il vincolo posto dall'art. 14 del dl. n. 78/10, la Corte ha ribadito che la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica non costituisce *ex se* una causa di esclusione dall'applicazione di tali limiti quantitativi alle partecipazioni societarie da parte degli Enti locali.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della gara c.d. "a doppio oggetto", l'Amministrazione ha chiesto alla Corte chiarimenti in merito agli specifici compiti operativi che devono essere attribuiti al socio privato per la gestione del servizio.

In particolare, sono state chieste indicazioni in merito a se tra i compiti operativi possa essere compresa la realizzazione diretta da parte del socio degli interventi infrastrutturali o legati alla manutenzione straordinaria, senza l'obbligo da parte della società di procedere a tali affidamenti mediante procedure a evidenza pubblica.

In linea di principio i compiti operativi, che devono rientrare nella procedura di gara per la scelta del socio operativo di una società mista per la gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, devono essere gli stessi oggetto del contratto di servizio che regolerà i rapporti tra gli enti e la società.

La Corte ha chiarito che è rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione delle specifiche attività da conferire al socio privato operativo e delle modalità di svolgimento della procedura.

[torna all'inizio ^](#)

Del. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Lombardia, 19 gennaio 2012, n. 7/2012

Richiesta di parere del Presidente della Provincia di Varese (*Estratto*)

OGGETTO DEL PARERE

Il Presidente della Provincia di Varese ha posto alla Sezione un'articolata richiesta di parere in merito a numerosi profili giuscontabili legati all'affidamento del servizio idrico integrato nel relativo ambito territoriale ottimale (A.T.O.). Il parere è stato oggetto di un primo esame da parte della Sezione all'adunanza del 20 dicembre 2011.

Attese le significative novità normative intervenute, nelle more, in materia, la richiesta della Provincia di Varese è stata deliberata in via definitiva all'odierna adunanza.

L'organo rappresentativo dell'ente premette quanto segue:

a) il Consiglio Regionale nella seduta del 27 dicembre 2010 ha approvato la legge regionale n. 21 recante "modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse generale - Norme in materia di gestione di rifiuti, di energia, di utilizzo del

sottosuolo e di risorse idriche)", in attuazione dell'art. 2 comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) nel testo di Legge regionale è stato previsto: all'art. 1 lett. h) che, dal 1 gennaio 2011, le funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito, come previste dall'art. 148 del D. Lgs. n. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle Province; all'art. 1 lett. i) che "in ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all'art. 114, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e senza aggravio di costi per l'ente locale, un'azienda speciale, di seguito denominata Ufficio d'ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile";

c) a tal fine è stato istituito l'Ufficio di Ambito, secondo quanto prescritto dalla Legge regionale della Lombardia n. 21/2010, il quale ha provveduto alla ricognizione delle gestioni esistenti e sta redigendo il Piano d'ambito in tutte le sue parti (piano degli investimenti, modello gestionale organizzativo, piano economico e finanziario comprensivo del piano tariffario).

Fermo tale inquadramento generale, il Presidente della Provincia di Varese osserva che - per quanto concerne le modalità di affidamento - l'Ufficio d'ambito sta valutando l'adozione di due modelli alternativi:

- i) società *in house* partecipata dalla Provincia di Varese e dai Comuni del territorio della medesima provincia;
- ii) società mista a prevalente partecipazione dei medesimi enti pubblici (Provincia di Varese e Comuni del territorio), con un socio industriale e operativo scelto mediante gara.

L'Amministrazione intende valutare con la necessaria ponderazione e con i dovuti approfondimenti, di natura giuridica e contabile, quale fra i predetti due modelli gestionali (società *in house* e società mista) rappresenti la soluzione più idonea non solo in via teorica, ma anche in relazione alla concreta situazione (giuridica e contabile) degli enti pubblici che ne dovrebbero far parte. A tal fine, l'organo rappresentativo dell'ente locale sottopone alla Sezione 14 quesiti, nel prosieguo richiamati, relativi alle seguenti tematiche:

- a) il patto di stabilità interno;
- b) le spese di personale;
- c) i limiti alla costituzione di società da parte degli enti locali;
- d) le modalità di svolgimento della gara c.d. "a doppio oggetto". (...)

[Scarica il testo completo della deliberazione n. 7/2012 »](#)

**EDK Editore S.r.l., Via Santarcangiolese, 6, 47825 Torriana (RN).
Copyright 2012 © Tutti i diritti riservati**

RISERVATEZZA: Con riferimento ai dati che ci ha fornito per l'attivazione del servizio, Le ricordiamo che i suoi diritti in materia di riservatezza sono tutelati nel rispetto della vigente normativa (D.Lgs. n. 196/2003)